

ISEE - LINEE GUIDA

ISEE DEFINIZIONE.....	1
Cos'è LA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA).....	2
A CHI RIVOLGERSI PER RICHIEDERE LA DSU E L'ISEE	3
LA SCALA DI EQUIVALENZA E LE MAGGIORAZIONI.....	4
ISEE DIFFORME O CON OMISSIONI	5
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE	5
NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO	6
QUALE ISEE RICHIEDERE	7

ATTENZIONE: le Linee guida hanno finalità puramente informative.

ISEE DEFINIZIONE

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Vi sono diversi ISEE calcolati in funzione della specificità della domanda di prestazione agevolata:

- **ISEE standard o ordinario:** tale indicatore è valevole per la generalità delle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA);
- **ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
- **ISEE sociosanitario;**
- **ISEE minorenni:** in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- **ISEE corrente:** è un indicatore calcolato a partire da un ISEE per il Diritto allo studio universitario riferito ai

redditi e al patrimonio degli ultimi dodici mesi e consente di aggiornare il valore ISEE Ordinario in corso di validità nel caso di variazioni economiche sia di redditi che di patrimonio del nucleo familiare cui appartiene lo studente (Vedi sotto, sezione “Quale ISEE richiedere”).

Cos'è LA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA)

La DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare ed è il documento necessario per il calcolo dell'ISEE. Quindi prima bisogna completare la DSU e poi, con i dati della DSU, viene elaborato l'ISEE.

La DSU si compone di un modello base per la raccolta dei dati relativi al nucleo familiare, di fogli allegati relativi ai singoli componenti il nucleo familiare e di moduli aggiuntivi (eventuali), integrativi (in caso di inesattezze) e sostituivi (in caso di Isee Corrente).

Le informazioni raccolte nella DSU sono in parte autodichiarate (dati anagrafici, dati su disabilità...) ed in parte acquisite direttamente dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni redditi ai fini Irpef) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU – il “dichiarante” – si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato.

I dati oggetto di acquisizione riguardano

- patrimonio mobiliare
- patrimonio immobiliare
- nucleo familiare
- caratteristiche del nucleo familiare.

Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta);
- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo (riferite all'anno precedente).

Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS (riferiti all'anno precedente).
- Spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza

personale (riferita all'anno precedente).

Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente la DSU e relativo valore della giacenza media annua;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la DSU;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

A CHI RIVOLGERSI PER RICHIEDERE LA DSU E L'ISEE

Per ottenere l'attestazione ISEE è necessario rivolgersi ad un CAF (Centro Assistenza Fiscale), ad un Patronato, ad un Professionista abilitato, al Comune di residenza oppure all'INPS per via telematica (collegandosi al sito <https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/home.aspx> - con il servizio online ISEE precompilato è possibile inviare telematicamente a INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU e ottenere l'attestazione ISEE precompilata, evitando di recarsi al CAF).

ATTENZIONE: lo studente universitario che intenda presentare domande di benefici o agevolazioni per il Diritto allo Studio Universitario, deve ESPRESSAMENTE richiedere l'ISEE per il Diritto allo Studio Universitario

Al momento della richiesta, l'ufficio fa compilare e sottoscrivere la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)** per la quale è rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante l'avvenuta presentazione della **DSU** con l'indicazione la **MODALITA' DI RITIRO** dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente richiedente).

ATTENZIONE: il numero di protocollo (es. CAF000XX-PG0000-2024-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della

Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2024-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile alcuni giorni dopo la richiesta.

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2024-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE.

Nell'Attestazione Isee rilasciata dall'INPS, viene indicato il valore Isee Ordinario calcolato e le relative modalità di calcolo basate sui dati:

. **ISR: Indice Situazione Reddituale**

. **ISP: Indice Situazione Patrimoniale**

. **Valore Scala di Equivalenza** attribuito al nucleo familiare in base alle sue caratteristiche (numero componenti, invalidità...)

Il dato **ISPEU** (rilevante ai fini delle domande di benefici universitari quali borsa di studio e alloggio) **si ricava dividendo l'Indice Situazione Patrimoniale per il Valore Scala Equivalenza -> ISP/ Valore Scala Equivalenza.**

LA SCALA DI EQUIVALENZA E LE MAGGIORAZIONI

La scala di equivalenza Isee viene determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed è un dato impiegato al fine di applicare delle maggiorazioni alle agevolazioni.

Numero componenti del nucleo	Parametro da utilizzare
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
N	$2,85 + [0,35 \times (n-5)]$

Le maggiorazioni al valore indicato nella tabella sono pari a:

- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per

almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Esempio: se in una famiglia ci sono entrambi i genitori lavoratori e un figlio minorenne si aumenta il valore di 2,04 dato dalla tabella di 0,2, se poi il figlio ha meno di tre anni si somma 0,3.

ISEE DIFFORME O CON OMISSIONI

L'attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni o difformità**, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici.

È responsabilità dello studente verificare la correttezza e completezza di tutti i dati inseriti ed è onere dello studente verificare che nell'Attestazione Isee per il diritto allo studio utilizzata per la richiesta di beneficio non siano riportate annotazioni di omissioni/difformità.

In caso di omissioni/difformità annotate nella Attestazione Isee, è necessario presentare nuova Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) che corregga/integri le informazioni già fornite nella precedente DSU, entro i termini di scadenza del Bando.

In caso di omissioni/difformità dell'ISEE presentato o di altri errori che rendano non regolare l'ISEE, ESU procederà secondo il disposto dell'art. 11 DPCM n.159/2013 Regolamento Isee e dell'art. 71 DPR 445/2000.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare.

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unico, cioè dai soggetti che hanno una residenza anagrafica nella stessa abitazione e sono presenti all'interno dello stato di famiglia compresi i figli minori e anche quelli affidati.

Vanno considerati anche i figli maggiorenni, se conviventi.

Invece, i figli **maggiorenni non conviventi** e che non rientrano nello stato di famiglia potranno essere inclusi solo nel caso in cui siano a carico del gruppo familiare ai fini IRPEF. Tuttavia, se il soggetto è coniugato o anche convivente e con figli, si considera parte di un nucleo familiare diverso e come tale non potrà essere inserito nell'ISEE.

Riassumendo: per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo

familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza

NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

In presenza di **genitori conviventi** con lo studente che ne fa richiesta, **il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l'ISEE ORDINARIO** valido per la generalità delle prestazioni;

In presenza di **genitori non conviventi** con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano **entrambi** i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.

Lo studente coniugato e/o con figli non in possesso di uno o entrambi i requisiti di cui alle lett. a) e b) deve essere attratto nel nucleo familiare di origine senza il coniuge e/o i figli.

Genitori non coniugati e non conviventi tra loro: per le prestazioni in materia di diritto allo studio universitario il genitore non convivente, a seconda della propria situazione può partecipare all'indicatore con una componente aggiuntiva.

Studente non inserito nel nucleo familiare di origine: gli studenti universitari non conviventi con i genitori e non aventi un'adeguata capacità di reddito vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti il nucleo dei genitori dello studente e dei loro redditi e patrimoni.

Studente indipendente

È lo studente autonomo che fa nucleo familiare a se stante (valore scala equivalenza 1) in quanto

1. residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta al ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro
2. presenta redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati risultanti da Dichiarazione dei Redditi nell'ultimo anno, non inferiori a 9.000,00 euro, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nel caso non siano rispettate entrambe le condizioni di cui sopra, lo studente è attratto nel nucleo familiare dei propri genitori. Nel caso in cui i genitori dello studente non autonomo appartengano a nuclei familiari distinti è necessario individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto, secondo le regole

ordinarie.

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori quando non è economicamente autosufficiente anche se non convive anagraficamente con essi (art.8 del DPCM n.159/2013).

Casi particolari:

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e delle iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Nello specifico, in caso di richieste di benefici per corsi di dottorato, il dottorando può scegliere se individuare il Nucleo familiare "ordinario" oppure il **nucleo familiare "ristretto"** composto dal richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni e/o da quelli maggiorenni se fiscalmente a carico non coniugati e senza figli.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 9.000 euro annui e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine.

Se non sussistono dette condizioni lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Casi di nucleo familiare composto dal solo studente: costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo **studente** che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia **orfano di entrambi i genitori**.

QUALE ISEE RICHIEDERE

1. ISEE ORDINARIO per il Diritto allo Studio Universitario: deve essere richiesto da

- a. studenti italiani residenti in Italia;
- b. studenti internazionali con residenza in Italia e con reddito da lavoro superiore a 9.000,00 Euro -> studenti indipendenti autonomi

2. ISEE CORRENTE: è un indicatore calcolato a partire da un ISEE per il Diritto allo studio universitario riferito ai redditi e al patrimonio degli ultimi dodici mesi e consente di aggiornare il valore ISEE Ordinario in corso di validità nel caso di variazioni economiche sia di redditi che di patrimonio del nucleo familiare cui appartiene lo studente.

In sostanza, consente di valorizzare variazioni del flusso reddituale (dati ISR) e della consistenza patrimoniale

(dati ISP): per il calcolo dell'Isee Corrente si **“ricalcola”** l'ISR (Indice Situazione Reddittuale) o l'ISP rispetto a quelli indicati nell'Attestazione Isee ordinaria.

Ha validità di 6 mesi e presuppone un ISEE Ordinario cui è riferito per lo stesso anno di validità (Es. Attestazione Isee per il diritto allo studio universitario 2024 – Attestazione Isee Corrente 2024)

Può essere richiesto se si verifica:

a. variazione reddituale (ISR) - b. variazione patrimoniale (ISP)

La variazione reddituale ISR può derivare da

1. variazione (peggioramento) condizione lavorativa di un componente il nucleo familiare.

La variazione dell'attività di lavoro può consistere in casi di lavoro dipendente in licenziamento / dimissioni / sospensione o Cassa integrazione o in caso di lavoro autonomo nella cessazione dell'attività /chiusura partita IVA

2. sospensione/riduzione/perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari anche esenti IRPEF (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite, vitalizi, indennità di mobilità, assegni sociali...)

Qualsiasi variazione dell'ISR per condizione lavorativa è rilevabile e può consentire un ricalcolo di un nuovo valore Isee.

La variazione patrimoniale ISP è rilevante in casi di diminuzione del patrimonio mobiliare – immobiliare del nucleo familiare di oltre il 20% fra quanto posseduto al 31.12. dell'anno precedente e quanto indicato nell'ISEE Ordinario (2 anni prima).

-> ISP relativo all'anno precedente la DSU deve essere variato di > 20% rispetto ad ISP ordinario.

L'Isee Corrente per variazioni patrimoniali è richiedibile solo dopo il 1° aprile di ciascun anno.

In caso di perdita del patrimonio l'Isee corrente può essere presentato dal 1 aprile di ogni anno e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.

Se l'isee corrente attesta sia la perdita di attività di lavoro e/o reddito che la perdita di patrimonio potrà essere presentato dal 1 aprile e la scadenza sarà il 31 dicembre.

Quali documenti presentare per ottenere Isee Corrente:

- l'ISEE ordinario in corso di validità
- certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
- indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell'Isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)

- per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.

3. ISEE PARIFICATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI: deve essere richiesto da

- a. studenti internazionali residenti all'estero, con nucleo familiare residente all'estero;
- b. studenti internazionali residenti in Italia ma con un reddito da lavoro inferiore a 9.000,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero;
- c. studenti italiani residenti all'estero, iscritte/i o meno all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento (Art.8, comma 3, D.Lgs. n.68/2012; Decreto Ministero Finanze – Art. 4, comma 6, D.L.n.168/1990 convertito con modificazione L.n.227/1990).

Il rilascio dell'ISEE Parificato deve essere richiesto esclusivamente al CAF convenzionato con l'Università di Padova e l'Esu. Le informazioni con indicazione dei documenti necessari sono disponibili qui www.unipd.it/isee

Le tabelle sul cambio medio dell'euro sono disponibili all'indirizzo <http://www.unipd.it/borse-studio-alloggi>.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti Autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni posseduti e tradotti in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate e Consolati) nel Paese di origine.

Gli studenti provenienti da Paesi nei quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte dell'Ambasciata o del Consolato italiano all'estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.

Attenzione: per gli studenti stranieri i documenti di cui sopra devono essere legalizzati.

Casi Particolari

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI A BASSO SVILUPPO UMANO

Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (un elenco di questi paesi è pubblicato nel sito dell'Università di Padova <https://www.unipd.it/borse-studio-alloggi>) possono inoltre presentare una certificazione che attesti la non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Tale certificazione deve essere richiesta:

- alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il paese di provenienza;

- se lo studente è iscritto ad una Università del proprio paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Padova, anche all'Università da cui proviene;
- per i soli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

STUDENTI RIFUGIATI POLITICI O APOLIDI

Al fini del calcolo dell'ISEE Parificato, per gli studenti riconosciuti come RIFUGIATI POLITICI O APOLIDI sono considerati solo redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia.

Per dettagli <https://www.unipd.it/isee>

ATTENZIONE: le Linee guida hanno finalità puramente informative.